

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 197 DEL 29.05.2017

OGGETTO: TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSI IN MATERIA DI IMU E TASI

L'anno duemiladiciassette il ventinove del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE		X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSI IN
MATERIA DI IMU E TASI**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al Comune di Biella sono stati notificati i seguenti ricorsi indirizzati alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella:

- in data 25.01.2017 da parte della Immobiliare Civile Mariska Società Semplice, con sede legale in Biella, Via P. Micca 15, codice fiscale 90020970027, avverso l'avviso di accertamento n. 377/2015 dell'11/11/2016 in materia di I.M.U. per l'anno 2015;
- in data 26.01.2017 da parte della Sig.ra Besenzoni Ester, residente a Biella, Via San Giuseppe 37, C.F. BSNSTR33E41A859Z, avverso gli avvisi di accertamento nn. 766/2012, 723/2013 e 570/2014 del 27/10/2016, in materia di I.M.U. per gli anni 2012, 2013 e 2014 e l'avviso di accertamento n. 414/2014 del 27/10/2016 in materia di TASI per l'anno 2014;

Visto l'articolo 17- bis del D. Lgs.vo 546/92 che statuisce che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo; il ricorso eventualmente proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione;

Atteso che, a conclusione della suddetta procedura inerente il reclamo, si è verificato che i sopracitati ricorrenti si sono costituiti in giudizio mediante il deposito dei ricorsi presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Biella (R.G.R. 37/2017; R.G.R. 23 -24 -25/2017);

Visti i motivi esposti nei suddetti ricorsi;

Considerata la necessità che il Comune si costituisca in giudizio come parte resistente, al fine di tutelare i propri interessi e per sostenere la legittimità delle proprie pretese impositive;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs.vo 267/2000 che disciplina le competenze del Sindaco;

Visto il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina il processo tributario ed in particolare l'art. 11 comma 3 relativo alla capacità di stare in giudizio dell'ente locale nei cui confronti sia stato proposto ricorso;

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 39 comma 1, lettera f) che prevede che la Giunta autorizzi le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore Attività economiche e finanziarie ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto, in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del patrimonio;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella, come parte resistente, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, contro i ricorrenti di cui in premessa;
 2. di dare atto che il Comune sarà rappresentato in giudizio dal Dirigente del Settore economico finanziario o soggetto dallo stesso delegato;
 3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-